



Direzione Regionale della Toscana



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA**

E

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI
LAPET – DELEGAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA**

Prot. 37193/2013

VISTO

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo *mediazione*) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle Parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti all'Associazione Nazionale Tributaristi (di seguito indicati come “iscritti”), e l'Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle Parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli iscritti l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Agenzia delle Entrate, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle Parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione Regionale della Toscana e la LAPET – delegazione regionale della

Toscana (di seguito, per brevità, Associazione), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Art. 2 Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

L'Associazione, inoltre, si impegna a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali si intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente.

Art. 3 Impegni della Direzione Regionale

La Direzione Regionale si impegna a sensibilizzare gli Uffici Legali della Toscana a:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, a comunicare, utilizzando i recapiti indicati nell'istanza, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;

3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del Contribuente;
4. utilizzare i recapiti indicati nell'istanza per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta dell'istante o dell'iscritto munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;
6. promuovere, anche su richiesta dell'iscritto, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente;
7. formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
8. rendere edotto l'istante circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
9. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
10. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

Art. 4

Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

La Direzione Regionale e l'Associazione si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di

eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'istituto.

Art. 5
Divulgazione del Protocollo

La Direzione Regionale e l'Associazione si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.


Art. 6
Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 22 ottobre 2013

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale

Giovanna Alessio


Per la LAPET
Il Delegato Regionale

Luigi Cavalli
